





APERTURA ANNO GIUDIZIARIO 2022

Relazione del Presidente ORIA SETTESOLDI

sullo stato della Giustizia Amministrativa nel Friuli Venezia Giulia



INDICE

1.	Saluti e ringraziamenti	3
2.	La situazione del TAR per il Friuli Venezia Giulia	4
3.	L'attività giurisdizionale nel 2021	6
4.	Ricorsi suddivisi per materie	14
5.	Tutela cautelare	16
6.	Pendenze	18
7.	Sentenze in materia di giurisdizione e di competenza	19
8.	I giudizi sull'accesso	19
9.	I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione	20
10.	I giudizi di ottemperanza	20
11.	Trasposizioni da ricorso straordinario al Capo dello Stato	21
12.	Considerazioni conclusive	21
13.	Alcune sentenze significative	24
14.	Dati statistici	29

1. Saluti e ringraziamenti.

Signore e signori buongiorno e a tutti un particolare e caloroso benvenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2022 del TAR per il Friuli Venezia Giulia , che ancora una volta si svolge nella splendida cornice del palazzo della prefettura di Trieste grazie alla gentile ospitalità offertaci dal sig. Prefetto, dott. Vardè, che ringrazio in maniera particolare.

E' un grande piacere ritornare ad una cerimonia in presenza, dopo il periodo terribile che abbiamo appena attraversato e la forzata astensione da tanti rapporti e relazioni che prima eravamo abituati a considerare ovvi e assolutamente normali e ringrazio moltissimo tutte le Autorità e tutti gli ospiti che hanno aderito al nostro invito e che oggi sono qui con noi.

Ringrazio anche tutti coloro che hanno la buona volontà di assistere alla cerimonia via streaming. Purtroppo sappiamo bene che la pandemia è ancora una realtà attiva con cui dobbiamo fare i conti e il prezzo da pagare per trovarci qui, in presenza, è accettare le molteplici restrizioni che ci impediscono ancora di stare troppo vicini e pongono perciò anche un serio limite al numero delle presenze.

Ciò non toglie che dobbiamo sforzarci di guardare il bicchiere mezzo pieno ed essere ben contenti di ciò che siamo riusciti a fare. Fa parte delle caratteristiche dell'animo umano tendere a dimenticare le cose brutte del passato e lamentarci solo di quelle del presente, ma non dobbiamo dimenticare che solo un anno fa la possibilità di trovarci qui, in questa sala anche se fosse stata quasi vuota, ci sarebbe parsa un sogno irraggiungibile, per cui non posso che dichiararmi contenta e pienamente soddisfatta dei passi avanti che sono stati fatti.

2. La situazione del TAR per il Friuli Venezia Giulia.

Vorrei iniziare con una breve illustrazione dell'attività svolta dal TAR per il Friuli Venezia Giulia nel corso del 2021.

E' stato un anno molto particolare perché, per la maggior parte dell'anno, la nostra attività giurisdizionale si è svolta da remoto e, inoltre, di nuovo sempre per la maggior parte dell'anno, siamo tornati ad essere ridotti a soli tre magistrati e quindi nuovamente al Collegio minimo.

Nonostante questa situazione, non propriamente ottimale, il TAR ha continuato a lavorare al massimo delle sue capacità e siamo riusciti a rimanere al passo con i nostri standard.

E' stato tutt'altro che facile perché, come vedrete meglio dalle tabelle allegate, il numero dei ricorsi depositati è aumentato in maniera estremamente significativa.

I risultati che abbiamo ottenuto non sarebbero stati possibili senza l'apporto di tutto il personale del TAR, che si è sempre reso disponibile a dare tutto il possibile, accomunati dall'orgoglio di far parte della giustizia amministrativa, una giustizia che si è dimostrata essere pienamente a servizio del cittadino e in grado di rispondere con efficienza e celerità alla domanda di legalità che la società civile rivolge allo Stato.

Un particolare ringraziamento ai colleghi magistrati che sono stati con me per tutto il 2021, il consigliere dott.ssa Sinigoi, e il referendario dott. Ricci e un ricordo, con non poco rimpianto, al consigliere dott. Stevanato, che è andato in quiescenza con il 22 aprile 2021.

Non posso mancare di sottolineare la nota positiva con cui si annuncia il 2022 che finora, non soltanto ha visto solo udienze in presenza ma ha anche portato all'arrivo di un quarto magistrato nella persona del referendario dott. Daniele Busico, che ha quindi permesso al TAR di tornare di nuovo al pieno

organico, un organico che ci auguriamo si dimostrerà sufficiente a permetterci di mantenere i nostri standard di efficienza e celerità, pur in presenza di un considerevole aumento dei ricorsi, che si è mantenuto e addirittura accentuato, nel corso di questi primi mesi del 2022.

Un'altra bella novità è l'arrivo del nuovo Segretario Generale il dott Marco Coiz, che saluto con rinnovato piacere ed al quale auguro di trovarsi molto bene con noi.

Colgo l'occasione anche per ricordare il segretario generale ad interim, la dott.ssa Emanuela Gentilezza che per la seconda volta in quattro anni ha accettato di sobbarcarsi la fatica di gestire il nostro TAR, insieme al TAR Marche, ed alla quale va il nostro affettuoso ringraziamento.

Sia durante il periodo di udienze da remoto che durante la ripresa in presenza penso di poter dire che la collaborazione con il foro è continuata appieno, il contraddittorio ha sempre potuto essere pienamente rispettato e questo TAR è stato ben felice di portare avanti tutte le modifiche suggerite, inizialmente mirate ad evitare gli assembramenti, come le fasce orarie per lo svolgimento dell'udienza, ma che possono facilitare il lavoro dell'avvocato e che personalmente mi auguro possano venir mantenute anche dopo il superamento del periodo emergenziale, e come l'implementazione del sistema telegram per il controllo in tempo reale dell'andamento dell'udienza. A ciò si è aggiunta attualmente anche la nuova funzionalità di SIGA che permette la visualizzazione delle chiamate direttamente sul sito internet della giustizia amministrativa. Nonostante tutto questo comporti un aggravio di carico per la segreteria, tuttavia devo dare atto che il personale, cui voglio esternare il ringraziamento mio e di tutto il Collegio -, si è dimostrato più che disponibile a farsene carico, per agevolare il foro con l'offerta di un sistema quanto più possibile moderno e funzionale.

3. L'attività giurisdizionale nel 2021

Passiamo adesso all'argomento centrale di questa relazione, vale a dire l'attività giurisdizionale svolta dal TAR nel corso del 2021.

Come già anticipato devo segnalare che i ricorsi depositati nel corso del 2021 sono aumentati in maniera considerevole non solo rispetto all'anno precedente, che a mio parere non fa testo trattandosi dell'anno contraddistinto dalla prima esplosione della pandemia e dal lungo periodo di lock down che tutti ricordiamo, ma anche rispetto agli anni immediatamente precedenti. In totale infatti sono stati depositati 488 ricorsi e quindi più di quelli che questo TAR ha introitato fino a partire dall'anno 2017. Per trovare numeri simili bisogna tornare agli anni 2015 e 2016.

Inoltre vorrei sottolineare che di questi 488 nuovi ricorsi ben 397 sono stati decisi già nel corso dello stesso anno di deposito, cioè entro la fine del 2021. Infatti il TAR ha definito, nel corso dello stesso anno di deposito, un numero di ricorsi superiore a quello dei ricorsi depositati e definiti nel 2020, quando i ricorsi depositati in totale erano stati 364 e solo 231 di questi erano stati definiti nel corso dello stesso anno!

Questo ha fatto sì che alla fine dell'anno 2021 la giacenza totale, cioè il numero dei ricorsi ancora da decidere, nonostante il numero dei ricorsi depositati fosse aumentato del 34% rispetto all'anno precedente, sia stato di 199 ricorsi.

In particolare, di questi 199 ricorsi, quelli che sono stati depositati nel 2021 sono 172 e quindi solo 27 dei ricorsi depositati negli anni precedenti risultano ancora da decidere e, se proprio vogliamo usare il termine, sono quelli che sarebbe astrattamente possibile definire come "arretrato"; tuttavia così non è perché 9 di questi 27 sono stati depositati nel 2020, 2 nel 2019 e 3 nel 2018. A titolo di curiosità vi informo che nel corso delle prime tre udienze del 2022

già 6 di questi ricorsi, per così dire maggiormente risalenti, sono già stati decisi per cui ad oggi non abbiamo più alcun ricorso del 2019 pendente, ne abbiamo 1 del 2018 e 7 del 2020!

Quelli più risalenti e cioè i 13 ricorsi che risultano essere stati depositati dal 2006 al 2017 e appaiono ancora da decidere sono in realtà non decidibili per tutta una serie di ragioni.

Per esempio 9 di questi 13 ricorsi, depositati nel corso degli anni dal 2006 al 2014, sono ancora sospesi sino al passaggio in giudicato di sentenze del Giudice Ordinario e uno è invece sospeso in attesa della decisione del ricorso straordinario proposto nei confronti di un atto presupposto. La Segreteria, naturalmente, tiene tutto sotto stretto controllo e così siamo riusciti a sapere che attualmente le cause, diciamo così preliminari rispetto alle nostre, si trovano in Cassazione, per cui speriamo che sia ancora questione di poco. E' evidente peraltro che noi non siamo in grado di incidere sui tempi di decisione, salvo, forse, per quanto riguarda il ricorso straordinario che in effetti abbiamo cercato di sollecitare.

I tre ricorsi risalenti agli anni 2016, 2017 e 2018 sono avviati ad essere definiti nei primi mesi del 2022.

Si può pertanto affermare, anche se è ancora una volta il caso di ribadire che tutte le nostre "giacenze" di ricorsi con pendenza ultratriennale sono attinenti a situazioni del tutto al di fuori del nostro controllo, che tuttavia ci stiamo finalmente avviando verso la loro definizione!

Nel complesso il Tribunale ha adottato un totale di 627 provvedimenti (numero che include sentenze, sentenze brevi, ordinanze sia cautelari che collegiali e decreti sia cautelari che presidenziali) e, in particolare, 190 sentenze e 194 sentenze brevi.

Manteniamo anche la nostra elevata velocità media di decisione dei ricorsi in materia di appalti che vengono decisi entro un tempo medio sceso addirittura

a 49 giorni (molto meno di due mesi!), calcolati dalla data di deposito a quella di pubblicazione della sentenza. Inoltre, mi pare il caso di segnalare che delle 194 sentenze brevi adottate nel 2021 ben 25 definivano ricorsi in materia di appalti. Infatti questo TAR ha sempre cercato di attenersi alle previsioni del novellato comma 6 dell'art 120 cpa e quindi abbiamo sempre cercato di definire con sentenza breve, adottata nel corso dell'udienza cautelare, tutti i ricorsi in materia di appalti che contenessero anche una domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

E' poi il caso di sottolineare, anche per rispetto verso i Colleghi relatori che non si sottraggono mai all'impegno aggiuntivo di cui ci ha fatto carico il comma 6 che ho prima citato, che le sentenze brevi in materia di appalto molto spesso di breve non hanno altro che la definizione normativa!

Di fatto ben 30 dei 37 ricorsi in materia di appalti depositati nel corso del 2021 contenevano richiesta di istanza cautelare e nel corso di queste 30 camere di consiglio cautelari sono stati quindi introitati a sentenza breve ben 25 ricorsi. Per i 5 ricorsi che mancano all'appello la sentenza breve non ha potuto essere adottata per venire incontro alle richieste delle parti che, va detto, talvolta non gradiscono proprio una definizione immediata e si appigliano a tutti gli strumenti che la legge gli mette a disposizione per evitare tale esito. Naturalmente la situazione più ricorrente è la dichiarazione di essere intenzionati a proporre motivi aggiunti oppure ricorso incidentale, nel qual caso né le controparti né, ovviamente, il Giudice possono in alcun modo impedire il rinvio. Oppure vi sono casi particolari in cui tutte le parti, stazione appaltante compresa naturalmente, concordano per ottenere una dilazione della decisione e questo accade, talvolta, perché il ricorso è stato proposto nei confronti di una riedizione della procedura di appalto conseguente ad un precedente ricorso che è stato già definito con sentenza avverso cui pende appello. In questi casi è evidente che, anche se la sentenza di primo grado

mantiene la sua esecutività perché non ne è stata chiesta o concessa la sospensione, tuttavia nessuna parte ha realmente interesse a vedere deciso il nuovo ricorso prima che si formi il giudicato nei confronti di quello che lo aveva preceduto. Insomma, comunque la si guardi, la materia degli appalti è sempre estremamente complicata e per quanto ci si sforzi di rispettare tutti i termini acceleratori fissati dal legislatore per il rito appalti è comunque difficile evitare che le procedure si complichino e si protraggano più di quanto sarebbe auspicabile. Se questo, come è probabile, è conseguenza della stretta economica in cui ancora si trova il nostro Paese, per cui ogni azienda lotta con tutte le armi a disposizione per assicurarsi qualunque commessa, è anche difficile ipotizzare che la situazione possa cambiare in tempi brevi.

Mi spiego meglio, ricorrendo ad un esempio: di fronte ad un appalto che viene impugnato non solo dalla seconda graduata ma anche dalla quinta in graduatoria la quale pertanto, nel suo ricorso, aggredisce non solo la posizione della prima classificata ma anche quella di tutte le altre che la precedono e che vanta, oltre all'interesse all'aggiudicazione, anche quello strumentale all'eventuale riedizione dell'appalto è difficile pensare che, quand'anche il suo ricorso non trovi accoglimento in primo grado, essa desista dall'appellare!

Per quanto invece concerne i casi di accoglimento del ricorso, anche se la stazione appaltante decide di conformarsi e non appellare e quindi, a seconda delle circostanze, rinnova totalmente o in parte la procedura oppure assegna l'appalto al ricorrente in primo grado, le probabilità che il perdente si rassegni sono veramente poche; ecco quindi spiegata la ragione per cui non poche volte si creano particolari inghippi: la stazione appaltante si ridetermina mentre ancora pende l'appello e l'appellante, tuzioristicamente, impugna anche la nuova aggiudicazione per poi vedersi fissata la nuova udienza in primo grado prima che l'appello sia stato deciso, proprio perché

da noi i termini vengono sempre rigorosamente rispettati.

L'argomento dei tempi di decisione è forse un punto dolente per il nostro foro; infatti più di una volta ci siamo ritrovati con le parti che si battono per ottenere dei rinvii dell'udienza per nessun'altra ragione se non quella di ottenere tempi decisionali che tengano conto del fatto che questo TAR si rivela spesso più veloce nel mandare a sentenza un ricorso di guanto possa essere un'amministrazione nel portare a termine dei procedimenti amministrativi che potrebbero forse incidere sull'interesse alla decisione ma richiedono, magari, conferenze di servizi o altri adempimenti che necessariamente richiedono del tempo. Noi ci rendiamo pienamente conto delle difficoltà che possono insorgere e cerchiamo sempre, per quanto possibile, di venire incontro alle esigenze delle parti, anche se, da un certo punto di vista, si può dire che il legislatore ha complicato le cose eliminando alla radice, dall'estate 2021, la possibilità di disporre la cancellazione dal ruolo e restringendo le ipotesi di rinvio a casi eccezionali. E' evidente che si tratta di una misura che mira ad impedire la formazione di ulteriore arretrato ed è altrettanto evidente che non è stata pensata per un TAR come il nostro dove riusciamo, di norma, a fissare i ricorsi nel rispetto dei tempi minimi di legge, ma ciò non toglie che ne siamo destinatari anche noi e che dobbiamo quanto meno sforzarci di rispettare l'intendimento del legislatore che è anche quello di non "sprecare", mi si lasci passare il termine, un'udienza senza mandare in decisione tutti i ricorsi che hanno potuto essere fissati nel ruolo. Per ovviare, per quanto possibile, ai problemi che questo potrebbe provocare alle parti noi abbiamo iniziato a controllare quantomeno i nuovi documenti che vengono depositati nella scadenza dei 40 giorni dall'udienza; in questo modo se ci accorgiamo che vi sono nuovi depositi che fanno presagire una richiesta di rinvio cerchiamo di contattare le parti e verificare per tempo le loro intenzioni, per fare in modo che l'eventuale ricorso tolto dal ruolo possa essere tempestivamente sostituito con un altro ricorso di quelli che richiedono un minor termine di preavviso d'udienza, per intenderci un ricorso in materia di accesso, di silenzio o un'ottemperanza.

Cerchiamo quindi di sforzarci in tutti i modi per contemperare le aspettative delle parti che, come ho accennato, talvolta preferiscono cercare di perseguire un soddisfacimento delle loro pretese in via amministrativa, anche se l'incalzare dei termini di decadenza li ha comunque costretti a proporre ricorso, e l'interesse della giustizia, che vuole che il TAR lavori sempre a pieno ritmo, come noi abbiamo sempre fatto e continueremo a fare.

Confido comunque che anche il legislatore faccia la sua parte, semplificando e riordinando, per quanto possibile, non soltanto la normativa del codice appalti ma anche – ad esempio – la specifica normativa riguardante le nuove e più moderne forme di realizzazione di opere pubbliche quali il project financing. E' fuor di dubbio che la finanza di progetto potrebbe offrire agli enti pubblici un nuovo e più efficiente metodo per far fronte alle esigenze della collettività ma finora, per il poco che abbiamo potuto vedere, si tratta di un campo minato in cui gli enti si muovono con estrema difficoltà. Mi auguro che il legislatore sappia e voglia dettare alcune regole comportamentali che tengano conto degli scenari che la realtà operativa di questi ultimi anni ha fatto emergere, cercando di non eccedere in previsioni di dettaglio ma dedicando più attenzione alla scansione procedimentale che tenga conto dei principi generali e aiuti le pubbliche amministrazioni, che spesso hanno strutture non particolarmente specializzate ed in grado di tener dietro ad una normativa, che è talmente difficile e complicata da richiedere forse una formazione continua e dedicata.

Per quanto ci concerne nutriamo comunque la speranza che una sentenza celere, come quasi sempre siamo in grado di fare, sia di aiuto.

Nonostante la nostra elevata produttività sono poi particolarmente orgogliosa di rimarcare che la velocità non può ritenersi in nessun modo essere andata a scapito della qualità.

Abbiamo provato a ricercare i dati degli appelli relativi alle sentenze emesse negli ultimi 3 anni e possiamo dire anzitutto che la percentuale delle sentenze appellate si mantiene ben al di sotto del 30%. In particolare è stato appellato il 17% delle sentenze pubblicate nel corso dell'anno 2019, il 28% di quelle dell'anno 2020 e, per quelle del 2021, al momento attuale la percentuale è addirittura del solo 8%, anche se ovviamente non per tutte sono già scaduti i termini per l'appello. Anche per le sentenze brevi le percentuali non salgono. Passiamo dal 22% delle sentenze brevi 2019 che sono state appellate al 15% di quelle 2020 e 2021, anche se per queste ultime vale, ovviamente, la stessa considerazione fatta prima a proposito delle sentenze.

Questo ci dice quindi che, in generale, le sentenze del nostro TAR vengono accettate dalle parti in una percentuale veramente alta.

Inoltre, passando ad esaminare i dati che ci derivano dalle sentenze di appello, sempre considerando i tre anni appena citati e fermo restando che non tutti gli appelli sono stati decisi, abbiamo comunque risultati piuttosto lusinghieri e incoraggianti. In particolare, per quanto riguarda il 2019, troviamo che è già stato deciso il 57% degli appelli proposti avverso le sentenze e l'81% di quelli proposti avverso le sentenze brevi e che gli accoglimenti sono stati pari al solo 16% per le sentenze ed al 21% per le brevi. Per gli appelli riguardanti le sentenze e sentenze brevi del 2020 e 2021 aumenta, ovviamente, la percentuale di quelli ancora da decidere ma le percentuali degli accoglimenti si mantengono sempre intorno al 20%.

Credo quindi si possa dire con una buona approssimazione alla verità che nella maggior parte dei casi la giurisprudenza di questo TAR passa in giudicato. Tornando alla durata del processo posso poi segnalare che i vari riti speciali (quindi parliamo di ricorsi in materia di accesso, silenzio e ottemperanza) vengono definiti in un tempo medio di 121 giorni decorrenti dalla data di deposito del ricorso.

Come ho già accennato, nel corso dell'anno 2021, il numero totale dei ricorsi ha registrato un notevole incremento, non solo rispetto a quello dei ricorsi depositati nel 2020 ma anche rispetto al 2019 e ai 2 anni precedenti, tanto che per vedere numeri simili bisogna tornare addirittura al 2016; è quindi il caso di dire che ci troviamo sicuramente di fronte ad un'inversione di tendenza rispetto al trend degli ultimi anni.

A questo riguardo posso fare anche un'interessante anticipazione: come è possibile vedere dalla tabella che riporta l'istogramma del numero dei ricorsi depositati negli ultimi 10 anni, il maggior numero dei ricorsi è quello dell'anno 2015; ebbene, alla data in cui questa relazione è andata in stampa, il numero di ricorsi depositato supera di non poco quelli del corrispondente periodo del 2015.

Rispetto al passato è cambiato qualcosa anche per quanto riguarda i ricorsi seriali. Per la prima volta anche presso questo TAR è stato depositato un certo numero di ricorsi che, anche se non rigorosamente uguali, erano tuttavia accomunati dalla problematica cui si rivolgevano e, soprattutto, lo sono stati per le decisioni che il TAR ha poi adottato. Mi riferisco ai ricorsi di varie aziende di produttori lattieri che si sono viste notificare cartelle esattoriali (o addirittura solleciti di cartelle risalenti a molti anni prima e senza nemmeno la prova della avvenuta notificazione) per importi anche di qualche milione di euro. In tutte queste situazioni il TAR ha ravvisato che si fosse inverata la prescrizione del credito e quindi ha adottato decisioni di contenuto sostanzialmente analogo, anche se ciò non toglie che la diversità delle situazioni di fatto ha sempre richiesto un attento studio di ogni singola

vicenda ed un'accurata analisi della documentazione che era stata prodotta.

Purtroppo in quelle occasioni abbiamo anche dovuto trasmettere gli atti alla

Corte dei Conti perché valutasse l'eventuale danno erariale.

A prescindere, comunque, da questa serie di ricorsi che sono risultati accomunati dal tipo di decisione presa anche se non fattualmente identici, perdura sempre la minima incidenza dei ricorsi tradizionalmente meno complessi, come possono ritenersi le ottemperanze per le decisioni del Giudice Ordinario di condanna dell'amministrazione al pagamento di somme di denaro che in tutto il 2021 sono state solo 16 su 32, sicchè ben la metà delle ottemperanze sono risultate ricorsi non inferiori, per peso e complessità, a quelli rientranti nel rito ordinario.

Sono drasticamente calate le domande per ottenere il patrocinio a carico dello Stato, che in tutto il 2021 sono state solo 11 ma tra queste sono nuovamente aumentate quelle proposte da cittadini stranieri che sono tornate ad essere la maggioranza e pari ad oltre il 72% del totale.

4. Ricorsi suddivisi per materie

Andando a guardare le specifiche materie fra cui si suddividono i ricorsi depositati emerge anzitutto come il maggior numero di ricorsi in termini assoluti non si registra più nel settore degli appalti, che anzi sono diminuiti in maniera abbastanza consistente scendendo da 42 a 37, ma nei settori dell'edilizia e forze armate.

Per gli appalti l'anno 2021 ha registrato un andamento abbastanza curioso perché dal 7 ottobre al 29 novembre non ne è stato depositato nessuno, un fatto che è per noi abbastanza inusuale, e poi i depositi sono ricominciati e sono andati in crescendo con l'avvicinarsi della fine dell'anno.

Nell'ambito dell'edilizia e urbanistica siamo passati dai 43 ricorsi del 2020 ai

62 del 2021 e c'è stato in particolare un incremento dei ricorsi relativi al diniego di installazione di stazioni radio base.

I ricorsi di appartenenti alle forze armate sono anche cresciuti da 44 a 61 e qui si parla prevalentemente di dinieghi di trasferimento ai sensi della legge 104, ma anche di sanzioni disciplinari, di equo indennizzo e anche, in qualche raro caso, dei provvedimenti più lesivi di perdita del grado.

I ricorsi dei cittadini extracomunitari, relativi al diniego o revoca dei permessi di soggiorno o alla revoca delle misure di accoglienza e, come del resto c'era da aspettarsi in relazione alle nuove procedure ex d.l. 34/2020, al diniego delle istanze di emersione, sono passati da 17 a 49, con una media di accoglimento dei ricorsi che si mantiene intorno al 26%.

I ricorsi che si riferiscono all'attività delle Questure in materia di sicurezza pubblica, casistica dove tradizionalmente confluiscono i ricorsi contro i c.d. DASPO (cioè i divieti di partecipazione a manifestazioni sportive), gli ordini di allontanamento, i provvedimenti in materia di armi, le nuove diffide in materia di stalking e anche gli ordini di sospensione delle licenze degli esercizi pubblici ai sensi dell'art. 100 del TULPS riscontra una situazione di stabilità ed il loro numero è rimasto invariato.

Continua quindi l'intensa attività da parte dei nostri organi di pubblica sicurezza, che fanno ricorso sempre più spesso a tutti gli strumenti previsti dal legislatore per la tutela dell'ordine e sicurezza pubblica e che, inevitabilmente, vanno a incidere negativamente su interessi privati che quindi azionano la tutela giurisdizionale. Devo dire che, per quanto a noi risulta dai ricorsi decisi fino a questo momento, le Questure hanno agito per la massima parte legittimamente e infatti la percentuale di accoglimento risulta inferiore a quella dei rigetti.

Sono drasticamente aumentati i ricorsi in materia di agricoltura, passati da 13 a 50, anche in conseguenza di tutti i ricorsi contro le cartelle esattoriali cui avevo già fatto accenno.

Hanno poi ripreso a salire i ricorsi in materia di istruzione, per intenderci quelli contro le bocciature e le non ammissioni all'esame di maturità, che si mantengono su un numero piuttosto elevato, essendo passati da 3 a 15.

Purtroppo si tratta anche di un preoccupante segnale degli scompensi creati nel Paese dalla DAD da un lato e dalla normativa emergenziale dall'altro, nel senso che forse alcuni studenti si erano abituati ad aspettarsi una maggior comprensione diciamo così "normativa" che li aiutasse a superare le difficoltà di apprendimento, così come era avvenuto durante l'anno caratterizzato dal maggior periodo di chiusura, ma che comunque la DAD ha sicuramente acuito le difficoltà di molti studenti.

5. Tutela cautelare

Per quanto riguarda la richiesta di tutela cautelare la percentuale di ricorsi contenenti la richiesta incidentale di sospensione è rimasta uguale a quella dell'anno precedente e quindi pari al 56%, andando ad interessare 275 ricorsi su 488. Se poi si contano anche le richieste di sospensione presentate tramite atti di motivi aggiunti il numero totale sale a 291.

La percentuale rimane la stessa di quella del precedente anno 2020 anche se l'aumentato numero di ricorsi fa sì che, in numero assoluto, le domande cautelari siano state ben 71 in più rispetto all'anno precedente e questo senza contare le ulteriori 16 di cui ai motivi aggiunti!

In ogni caso credo che la domanda cautelare tenga conto anche del fatto che i ricorsi che non sono accompagnati da domanda di sospensione vengono comunque fissati nell'arco di un tempo medio di poco superiore ai 180 giorni (per la precisione sono 183!) e, se si considera che il tempo dilatorio di legge è comunque pari a 120 giorni dall'ultima notifica, si comprende che la

domanda cautelare presso questo TAR non ha più finalità latamente acceleratoria della decisione ma può venir riservata a casi di effettiva e conclamata urgenza.

Per quanto riguarda l'esito delle istanze cautelari i rigetti sono prevalenti sugli accoglimenti, ma anche quest'anno l'esito decisamente prevalente è la decisione con sentenza breve, che ha interessato ben 194 ricorsi.

Questo vuol dire che sono state decise con sentenza breve addirittura il 70% delle complessive istanze di sospensione e, se si tiene conto del fatto che nel 17% dei casi le parti per varie ragioni non hanno mandato in decisione le istanze di sospensione che erano state presentate ne deriva che nella fase cautelare sono stati definitivamente decisi con sentenza breve quasi l'88% delle istanze cautelari effettivamente mandate in decisione.

Il TAR ha quindi continuato a decidere molto spesso in tempi ristretti garantendo una giustizia pressochè immediata.

Continua il trend in aumento per quanto riguarda la tutela cautelare monocratica, cioè le richieste di un decreto presidenziale urgente, anticipato rispetto all'esame collegiale della sospensiva, che sono state 50 e quindi il 18% del totale dei ricorsi con sospensiva. Per quanto riguarda le decisioni di tali istanze va detto che quest'anno gli accoglimenti hanno superato i rigetti e sono risultati pari al 52% delle domande.

Sono sempre più convinta che il crescente ricorso a tale mezzo di tutela possa spiegarsi anche con il largo uso che presso il nostro TAR viene fatto della facoltà di convocare le parti per sentirle informalmente fuori udienza. Anche se l'art. 56 cpa permette addirittura di procedere a sentire le parti separatamente, noi continuiamo a rispettare rigorosamente il contraddittorio, tanto più che la nuova e ormai consolidata possibilità di effettuare le audizioni tramite microsoft teams permette di superare qualsiasi disagio relativo a tempi e modalità delle convocazioni.

Gli avvocati mi hanno più volte manifestato la loro soddisfazione per queste audizioni informali, che spesso rappresentano un momento di confronto tra le parti mediato dal giudice e che talvolta porta anche ad avvicinarsi a soluzioni transattive.

6. Pendenze

Anche quest'anno possiamo ribadire che presso il TAR FVG non vi sono più ricorsi giacenti; i soli ricorsi che ancora si possono definire pendenti sono i ricorsi correnti, che poi si rivelano essere solo una minima parte del totale dei ricorsi che vengono depositati nel corso dell'anno stesso.

Tornando indietro nel tempo vediamo infatti che alla data del 31.12.2018 vi erano ancora 417 ricorsi pendenti; tale numero al 31.12.2019 era già sceso a soli 224, alla data del 31.12.2020 era passato a soli 157 e adesso, al 31.12.2021, tale numero è di 199 ricorsi. Naturalmente, trattandosi dei ricorsi correnti ed essendo aumentati di 124 unità i ricorsi depositati nel 2021 rispetto a quelli dell'anno precedente, questo TAR si ritrova ancora una volta, non solo con un numero di ricorsi ancora da decidere che è di gran lunga inferiore alla metà del numero dei ricorsi complessivamente introitati nel corso dell'anno, ma è anche riuscito ad aumentare la propria produttività e infatti, a fronte di una differenza in aumento di ben 124 ricorsi depositati, noi abbiamo chiuso l'anno con soli 42 ricorsi da decidere in più rispetto all'anno in cui ne avevamo introitati 124 in meno!

E' stato un risultato che ci è costato moltissimo in termini di fatica e impegno personale e di cui siamo particolarmente orgogliosi.

Abbiamo anche continuato a cercare di fissare l'udienza di discussione dei ricorsi, non appena scaduti i termini di legge, che ovviamente vanno calcolati dalla data dell'ultima notifica, cercando quindi di dare alle parti una

comunicazione della data di fissazione dell'udienza di discussione che arrivi con il maggior anticipo possibile, compatibilmente con il fatto che non è possibile esaurire i ruoli perché bisogna comunque tenere conto dei riti normativamente accelerati per i quali vanno lasciati spazi liberi.

Avendo ormai consolidato questa prassi possiamo dire di aver verificato con sicurezza che l'anticipo di comunicazione risulta particolarmente gradito agli avvocati, anche perché consente loro di verificare per tempo con i loro clienti la strategia processuale che meglio si confà ai loro interessi, quantomeno non essendovi più alcun arretrato su cui un tempo era possibile fare conto per anticipare al cliente qualche anno di attesa prima dell'udienza!

7. Sentenze in materia di giurisdizione

Passando a considerare lo specifico oggetto delle sentenze osserviamo che il numero delle sentenze che dichiarano il difetto di giurisdizione si è letteralmente dimezzato.

8. I giudizi sull'accesso.

Per i riti speciali abbiamo visto che i ricorsi proposti per l'accesso a documenti amministrativi sono scesi da 20 a 12, assestandosi sui livelli degli anni 2018 e 2019, che è, molto probabilmente, il loro numero per così dire fisiologico. Personalmente mi sono ormai convinta che non abbia molto senso sperare in un loro totale azzeramento perché, a prescindere dall'attenzione che le amministrazioni effettivamente possano avere per il rispetto della trasparenza e della legalità, non si può tuttavia negare l'esistenza di un perdurante senso di confusione ingenerato nell'amministrazione dall'indubbio conflitto tra le normative che garantiscono la trasparenza e

mirano a soddisfare le esigenze di conoscenza finalizzate alla tutela anche giudiziaria degli interessi dei singoli e quelle che sanciscono il diritto alla riservatezza e alla tutela dei propri dati sensibili.

Di fronte a certe ambiguità e forse volute imprecisioni normative è infatti più che comprensibile il timore di sbagliare da parte delle pubbliche amministrazioni.

9. I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione.

In ulteriore aumento è il numero dei ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione, che dopo alcuni anni di sistematica discesa hanno poi ripreso a crescere e adesso sono passati da 7 a 11.

10. I giudizi di ottemperanza.

Sono aumentati i giudizi di ottemperanza, che sono passati da un totale di 21 a 32, con un considerevole aumento dei ricorsi proposti per l'ottemperanza di sentenze del giudice amministrativo.

A questo riguardo non si può non registrare il segnale negativo che ne deriva per quanto concerne la volontà di talune amministrazioni di non ottemperare, con inevitabile aggravio dei costi pubblici e questo concerne in maniera particolare una singola pubblica amministrazione nei confronti della quale sono state proposte ben 7 delle 16 azioni di ottemperanza proposte nei confronti di sentenze del giudice amministrativo rimaste ineseguite, come si può verificare anche da alcune delle sentenze sottoriportate.

11. Trasposizioni da ricorso straordinario al Capo dello Stato

Dopo alcuni anni di aumento si è invece registrata una inversione di tendenza quanto al numero dei ricorsi trasposti da ricorso straordinario al Capo dello Stato che sono scesi a 6.

12. Considerazioni conclusive.

Veniamo da un periodo difficile e, per quanto io sia sempre stata un'ottimista, non posso negare che il futuro si presenta come un'incognita non scevra di preoccupazioni, specialmente alla luce degli sconvolgenti eventi delle ultime settimane che rischiano di compromettere i primi promettenti segnali di una ripresa del nostro Paese.

Finora credo di poter dire che la Giustizia amministrativa nel suo complesso e questo TAR nel suo piccolo ha dimostrato di essere in grado di reggere, nonostante tutte le difficoltà e di continuare ad adempiere al suo ruolo di presidio di legalità a tutela del cittadino e di tutta la società civile nei confronti dei pubblici poteri.

E' infatti con particolare orgoglio che rivendico il mio status di giudice e cittadino di un Paese in cui i pubblici poteri sono soggetti ad essere chiamati in giudizio dinanzi a un Giudice indipendente e soggetto soltanto alla legge. Anche nella nostra UE questo non è poi tanto scontato!

Ci sarà tanto più bisogno di garantire la legalità se i tempi che ci aspettano non saranno migliori di quelli appena trascorsi. Penso al clima di sospetto e reciproca diffidenza che ha diviso gli italiani a proposito delle misure di contenimento della pandemia – che non è affatto stata ancora sconfitta -, penso anche a quello che potrebbe accadere al piano di ripresa e resilienza se le misure di risanamento ecologico dovessero subire una battuta d'arresto in

conseguenza dei recenti sconvolgimenti geopolitici che ci toccano così da vicino.

Gli scenari che ci si prospettano non sono rosei e nemmeno chiari. Un eventuale impoverimento del Paese potrebbe dar corso ad una moltiplicazione dei ricorsi perché la coperta corta potrebbe incentivare la lotta ad accaparrarsene una pur minima quantità, oppure potrebbe disincentivare le imprese e farle cadere in una rassegnata accettazione della situazione, con un drastico calo della richiesta di giustizia. E' evidente che nessuna delle due ipotesi sarebbe ottimale. La richiesta di giustizia è sempre di per sé indice di una situazione di sana fiducia nella legalità ma è anche vero che la litigiosità incontrollata e fine a se stessa a lungo andare rischia di disincentivare proprio quella stessa fiducia. D'altra parte, una rassegnata accettazione di situazioni in cui ci sente vittime di ingiustizia denota un ancor più grave sfiducia nella legalità perché induce a pensare che il costo della richiesta di giustizia non sia giustificato. Posso solo sperare che nessuna di queste due ipotesi estreme si avveri!

In ogni caso, qualunque siano le ulteriori sfide che ci aspettano, io mi auguro che questo TAR, con la sua ormai radicata tradizione di rapidità ed efficienza sarà in grado di farvi fronte, come è avvenuto nel nostro recente passato per le sfide che abbiamo già dovuto affrontare: penso anzitutto all' obiettivo di recupero dell'arretrato – che è una sfida che il PNRR pone a tutta la giustizia amministrativa e che in questo TAR è già stata vinta; penso all'emergenza sanitaria, che ha costretto l'intero sistema della giustizia amministrativa ad inventarsi un nuovo modo di fare udienza, salvaguardando sempre e comunque il principio del contraddittorio; penso anche alla necessità di far fronte a quella particolare domanda di giustizia mirata, sostanzialmente, a verificare la legalità di tutta l'azione della pubblica amministrazione proprio nelle materie legate all'emergenza, che ha coinvolto tutta la giustizia

amministrativa ed in cui anche questo TAR ha fatto la sua parte; di fatto ci è capitato di intervenire con una tale rapidità che talvolta il TAR FVG è risultato il primo in tutto il Paese ad emettere sentenze su determinate problematiche di particolare attualità, come è accaduto con le sentenze brevi sui ricorsi di alcuni sanitari che rifiutavano di sottoporsi alla vaccinazione e che poi hanno visto anche il Consiglio di Stato confermare le nostre posizioni.

Per quanto sarà in nostro potere fare, le attività economiche non saranno penalizzate da tempi di giustizia inconciliabili con la volontà di ripresa e con i programmi di Governo e Regione per incentivare l'economia. Allo stesso modo non verrà mai meno la volontà di garantire che tutte le iniziative pubbliche siano svolte nel pieno rispetto della legalità, a garanzia dei cittadini, di tutti i residenti e di qualsiasi operatore economico.

Grazie a tutti.

In nome del popolo italiano, dichiaro aperto l'anno giudiziario 2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia.

13. Alcune sentenze significative:

Sentenza breve 25 gennaio 2021, n. 27 (confermata da C.d.S., sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 638):

Dichiarazione sostitutiva asseritamente non veritiera - Il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75 nel prevedere, quanto alle dichiarazioni sostitutive, che la *<non veridicità del contenuto>* comporta la decadenza del dichiarante *<dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera>,* opera ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l'impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio.

La decadenza dal beneficio va, dunque, sempre proporzionalmente collegata al beneficio effettivamente conseguito in forza della dichiarazione non veritiera ovvero, in buona sostanza, la prima deve essere avvinta da un nesso di effettiva causalità con quest'ultima.

Sentenza 2 marzo 2021, n. 67:

Azione disciplinare – avvio "senza ritardo" (art. 1398, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66): la tempestività va valutata "sulla base di criteri di ragionevolezza" ovvero tenendo conto delle concrete circostanze di fatto e della loro peculiare connotazione, che non sempre richiedono lo svolgimento della prodromica fase istruttoria pre-procedimentale, volta alla acquisizione di dati e notizie necessari all'avvio del vero e proprio procedimento amministrativo di tipo sanzionatorio, per il tramite dell'atto di contestazione degli addebiti.

Sentenza 10 marzo 2021, n. 84 (allo stato non appellata):

Variante urbanistica – discrezionalità dell'Amministrazione: funzionale non solo all'ordinato sviluppo edilizio del territorio in considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per finalità (civile abitazione, uffici pubblici, opifici industriali e artigianali, etc.), ma anche alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti.

Aspettativa del privato alla reformatio in melius: interesse di mero fatto.

Sentenza 13 aprile 2021, n. 120 (allo stato non appellata):

Ammonimento questorile ex art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con l. 23 aprile 2009, n. 38: provvedimento discrezionale chiamato ad effettuare una delicata valutazione delle condotte poste in

essere dal potenziale *stalker* in funzione preventiva e dissuasiva - presuppone non l'acquisizione della prova richiesta ai fini della condanna per il delitto di *stalking*, di cui all'art. 612-bis c.p., ma la sussistenza di soli elementi indiziari dai quali sia possibile desumere, con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o semplicemente molesto, come tale avvertito dal destinatario della condotta, che sia atto a determinare uno stato di ansia e paura nella vittima – scopo di prevenire la commissione di reati nei confronti della persona, mediante un giudizio prognostico *ex ante* relativo alla sussistenza di un mero pericolo – essenzialità dell'obbligo di motivazione.

Sentenza 28 aprile 2021, n. 140 (allo stato non appellata):

Ordinanza contingibile e urgente impositiva di divieto di transito a tutela dell'incolumità pubblica ex art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

- **Presupposti:** può essere adottata, quando il pericolo per la pubblica incolumità non è imminente, ma consiste in una ragionevole probabilità che possa verificarsi, se non si interviene prontamente, anche se tale situazione di pericolo dura da molto tempo e potrebbe protrarsi per un lungo periodo senza alcun crollo delle parti pericolanti.

Termine di durata: gli effetti dell'ordinanza sono provvisori, temporanei e proporzionali al pericolo da ovviare ovvero sono le concrete esigenze obiettive a determinarne la durata

Sentenza 3 maggio 2021, n. 141 (allo stato non appellata):

del Inammissibilità ricorso per inesistenza della notifica al **controinteressato** - è onere della parte notificante l'effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione ovvero di previa individuazione del domicilio del destinatario della notifica. L'indicazione del luogo di consegna dell'atto, oltre che indispensabile al buon esito della notifica, costituisce, infatti, un requisito essenziale all'identificazione del destinatario della stessa. Il notificante è tenuto a conformare la propria condotta all'ordinaria diligenza per vincere l'ignoranza in cui versa circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, diligenza che va valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art. 1147 c.c., non viene meno laddove la notificazione (peraltro per scelta dello stesso ricorrente) viene effettuata a mezzo posta elettronica certificata, derivandone che il notificante medesimo deve necessariamente farsi carico di ogni conseguenza negativa, nel caso in cui la notifica non vada a buon fine per cause a lui esclusivamente imputabili. E' onere della parte che è tenuta ad eseguire la notifica accertare quale sia l'effettivo domicilio

digitale del soggetto destinatario della notifica stessa, con la conseguenza che non può ritenersi giustificato l'invio a un indirizzo diverso.

Sentenza 10 agosto 2021, n. 248 (allo stato non appellata):

Appalti pubblici - Esclusione dell'operatore economico per gravi illeciti professionali (art. 80, comma 5, lettera c) D.lgs. n. 50/2016) - fatti suscettibili di apprezzamento: devono trovare traccia in atti/documenti dotati di un minimum di attendibilità e valenza dimostrativa, onde fornire alla stazione appaltante la base probatoria (i "mezzi adeguati" di cui alla disposizione citata) al fine di formulare le eventuali conseguenti contestazioni di inaffidabilità professionale. Tale livello di significatività probatoria non può ritenersi raggiunto dalle notizie di stampa.

Sentenza breve 17 settembre 2021, n. 280 (allo stato non appellata):

Appalti pubblici – Interpretazione lex specialis di gara: deve essere interpretata in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in essa contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento che di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima

Sentenza breve 23 settembre 2021, n. 283 (allo stato non appellata):

Conferimento dell'incarico di Direttore di S.C. presso Azienda Sanitaria – Difetto di giurisdizione del G.A.: in costanza della disciplina riformata dal d.l. n. 158 del 2012, la nomina del direttore di Struttura complessa è atto di carattere fiduciario di natura privatistica

Sentenze 27 ottobre 2021, n. 371 e 372 (allo stato non appellate):

Edilizia – Accertamento di conformità ex art. 49, c. 2-ter l.r. FVG 19/2009 (cd. "*Piano casa"*) – non è consentita la contemporanea sanatoria di due (successivi) interventi edilizi abusivi

Sentenza 4 gennaio 2022, n. 1:

Insegna pubblicitaria - persegue lo scopo di rendere noti alla platea dei potenziali consumatori i prodotti dell'impresa

Sentenza breve 6 dicembre 2021, n. 369 (e altre analoghe):

Quote latte – sollecito adempimento cartella di pagamento - intervenuta prescrizione del credito asseritamente vantato dall'Agea

Sentenza 16 dicembre 2021, n. 380 (e altre analoghe):

Pubblico impiego - questione relativa ad applicabilità al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare (in particolare GDF) dei sei scatti stipendiali previsti ai fini del calcolo della base imponibile del TFS.

Soluzione positiva, in forza dell'applicazione dell'art. 1911, comma 3 del Codice dell'ordinamento militare.

Sentenza non definitiva 03 dicembre 2021, n. 360 (definito con successiva Sentenza 24 febbraio 2022, n. 103):

Elettorale -Impugnazione risultati elettorali del Comune di Torviscosa. Questione relativa a notifica al sindaco-organo come idonea a notiziare del ricorso la persona fisica che ricopre la carica.

Questione relativa alla necessità di ricorso incidentale del controinteressato per operare un riconteggio delle schede a suo favore.

Sentenza non definitiva 18 gennaio 2021, n. 24 e Sentenza 16 dicembre 2021, n. 373 (allo stato non appellata):

Regione e AGEA, contributi per terreni adibiti a pascolo. Accoglimento per carenza di motivazione del nuovo atto formato dopo l'annullamento e scarsa trasparenza dell'operato di AGEA (non ha fornito chiarimenti richiesti con ordinanza istruttoria).

Affermazione del principio secondo cui dopo due caducazioni non può reiterarsi determinazione negativa (*one shot* temperato)

Sentenza breve 18 maggio 2021, n. 155:

Potere di disposizione dell'Ispettorato del lavoro.

Non può avere ad oggetto violazioni relative allo specifico rapporto contrattuale (nel caso di specie, la categoria di inquadramento dei lavoratori).

Sentenza breve 10 settembre 2021, n. 261 e Sentenza breve 10 settembre 2021, n. 262 R.G. 251/2021 e 252/2021, confermate da CDS rispettivamente con Sentenza n. 1377/2022 e Sentenza n. 1381/2022:

Vaccini - Vincolo del giudice ai dati informativi ufficiali delle autorità sanitarie, senza possibilità di vagliare tutte le fonti proposte.

Compatibilità costituzionale e comunitaria di obbligo vaccinale (recepita da Cds 7045/2021)

Sentenza breve 10 settembre 2021, n. 263, riformata da CDS con Sentenza n. 7045/2021 in punto di ammissibilità:

Vaccini -_Ricorso collettivo e cumulativo sanitari. Affermazione principio dell'irrilevanza della rinuncia alla sospensiva per la sentenza breve *ex* art. 60 c.p.a. (sul punto conferma del cds)

Dichiarazione di inammissibilità per ricorso cumulativo e collettivo (riforma del CdS).

Sentenza breve 27 settembre 2021, n. 290 (allo stato non appellata):

Vaccini - Ricorso contro provvedimento dell'ordine dei medici.

Inammissibilità per natura di mera comunicazione.

Sentenza breve del 01 dicembre 2021, n. 359 (allo stato non appellata):

Comunicazioni elettroniche - Installazione stazioni radio-base degli operatori telefonici (c'è tutto un filone, vedi R.G. 222/2021, 460/2021).

Affermazione del principio di libera collocabilità nel territorio, salvo specifici divieti limitati ad aree circoscritte. Impossibilità di divieti generalizzati.

Sentenza breve 18 maggio 2021, n. 154:

Ordinanze contingibili e urgenti - Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 TUEL per rimozione rifiuti.

Impossibilità di ricorrere al potere di ordinanza per situazione conosciuta da tempo, per la quale esistevano (ed esistono) strumenti amministrativi tipici, al solo fine di non sopportare i relativi costi.

Sentenza 15 luglio 2021, n. 217 (ed altre: n. 218 del 15 luglio 2021, n. 219 del 15 luglio 2021, n. 224 del 20 luglio 2021, n. 225 del 20 luglio 2021 e n. 226 del 20 luglio 2021):

Agea, ottemperanza. Nomina di commissario ad acta.

Sentenza 26 giugno 2021, n. 198 (attualmente appellata):

Appalti - Subappalto necessario, limiti alla sua configurabilità


Licenza prefettizia per lo svolgimento di attività di vigilanza (art. 257-ter del Regolamento di esecuzione del TULPS).

Affermazione della compatibilità con normativa europea della previsione del bando che ne richieda il possesso.


1 Ricorsi depositati:




2 Dettaglio ricorsi depositati:




3 Ricorsi pendenti:




Rapporto tra ricorsi definiti e depositati:



5 Ricorsi definiti nello stesso anno di proposizione:



6 Ricorsi suddivisi per materia:




7 Ricorsi con domanda incidentale di sospensione:




8 Ricorsi con istanza cautelare 2021:




10 Rapporto tra richieste cautelari e sentenze semplificate:




11 Sentenze suddivise per tipologia:




12 Sentenze suddivise per esito anno 2021:




13 Statistica provvedimenti pubblicati anno 2021:



15 Ricorsi in materia di accesso:




16 Ricorsi avverso silenzio PA:




17 Trasposizione da Ricorso Straordinario al Capo dello Stato:




18 Giudizi di ottemperanza:




20 Ricorsi depositati in materia di appalto:




21 Esiti Ricorsi in materia di appalto depositati nel 2021:



22 Istanze cautelari in materia di appalti 2021:



23 Durata media ricorsi in materia di appalto anno 2021:



24 Dettaglio durata media ricorsi in materia di appalto anno 2021:

